



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 11 DEL 21/03/2024

OGGETTO: fauna selvatica positiva per diversi agenti infettivi. Ordinanza contingibile ed urgente riguardante l'adozione di misure di prevenzione.

IL SINDACO

PRESO ATTO della nota pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 Euganea, in data 18.03.2024, con la quale si comunica il riscontro di fauna selvatica risultata positiva ad agenti zoonotici (es. *Chlamydia psittaci*),

CONSIDERATO il rischio igienico sanitario che può derivare alla popolazione dal contatto con tali animali;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000, che prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze contingibili e urgenti;

RITENUTO che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che individuino le misure di prevenzione da adottare riguardo al fenomeno sopradescritto;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare il contatto con gli animali infetti come previsto dall'ULSS nella sopra citata nota;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 - bis;

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino a nuova comunicazione di cessata emergenza da parte dell'ULSS 6 Euganea

a tutta la cittadinanza:

- di evitare di dare direttamente o indirettamente nutrimento alla fauna selvatica cittadina;
- di non avvicinare mai la fauna selvatica (evitare di accarezzare, rincorrere, prendere in braccio

etc.);

- di non abbandonare accumuli/residui di alimenti o comunque prodotti appetibili e facilmente raggiungibili alla fauna selvatica;
- di rafforzare le misure di controllo/contenimento delle popolazioni di muridi.

AVVERTE

che le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nel rispetto dei principi della L. n.689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa:

- al Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea,
- al Settore Verde;
- al Corpo di Polizia Locale.

Il Sindaco
(Sergio Giordani)